

**Zeitschrift:** Action : Zivilschutz, Bevölkerungsschutz, Kulturgüterschutz = Protection civile, protection de la population, protection des biens culturels = Protezione civile, protezione della popolazione, protezione dei beni culturali

**Herausgeber:** Schweizerischer Zivilschutzverband

**Band:** 51 (2004)

**Heft:** 2

**Artikel:** Distintivo di grado per i militi della protezione civile

**Autor:** [s.n.]

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-369874>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 22.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**



## PIATTAFORMA DEL MATERIALE

## Pinzgauer per una protezione civile mobile

**UFPP. L'esercito cede a prezzo ridotto ai Cantoni ed ai Comuni veicoli per gli interventi della protezione della popolazione. Vengono così accontentati i Cantoni che intendono rendere più mobile la protezione civile.**

L'esercito ha offerto ai Cantoni 157 Pinzgauer (4x4 e 6x6) ad un prezzo di 2000 franchi e diversi rimorchi monoasse ad un prezzo di 300 franchi. L'offerta era valida fino al 15 marzo. I Pinzgauer hanno circa 30 anni e vengono ceduti senza alcuna garanzia. Il

segretariato della piattaforma del materiale presso l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha raccolto le ordinazioni e si occupa dell'attribuzione dei veicoli ai Cantoni.

### Offerta esclusiva per la protezione civile e i partner

L'offerta valeva esclusivamente per la protezione civile e i suoi partner. In questo modo, la Base logistica dell'esercito (BLEs) ha privilegiato la protezione civile rispetto al vasto pubblico. In aprile verranno messi all'asta

i veicoli rimasti. I Cantoni ed i Comuni godranno di un trattamento preferenziale anche per il rimanente materiale liquidato dall'esercito.

In linea di principio, la protezione civile e i suoi partner non possono usufruire del servizio riparazioni della BLEs. Chi necessita di prestazioni della BLEs, deve accordarsi con la piattaforma del materiale. Tuttavia, ciò è possibile solo finché l'esercito dispone di Pinzgauer (probabilmente fino alla fine del 2007). Le spese di riparazione verranno fatturate al richiedente. □

## EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE

## Distintivo di grado per i militi della protezione civile

**UFPP. I militi della protezione civile riceveranno un distintivo di grado da applicare sul colletto della giacca, che permetterà di riconoscere più facilmente la loro funzione. Per le targhette nominative, l'UFPP si è limitato ad inviare una raccomandazione ai Cantoni.**

In base all'Ordinanza sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile (OFGS) del 9 dicembre 2003, i gradi nella protezione civile sono assegnati in base all'istruzione

seguita e alla funzione rivestita dai militi. In occasione del Rapporto federale 1/2003, si è deciso di acquistare distintivi per i gradi da appuntato fino a colonnello.

### Distintivo metallico

In futuro, i militi della protezione civile porteranno un distintivo metallico sul colletto destro della giacca. Questa soluzione permette la successiva aggiunta di un distintivo di grado sulla tenuta da lavoro color verde oliva. Le tenute da lavoro 2000 presentano già due fori sul colletto destro per l'applicazione del distintivo di grado. È possibile dotare di fori anche le vecchie giacche dei pionieri addetti al salvataggio.

I Cantoni possono ora inoltrare le loro ordinazioni. L'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) fornirà gratuitamente un assortimento base di distintivi. Le

ordinazioni supplementari verranno fatturate. I distintivi verranno forniti direttamente ai Cantoni, probabilmente a partire da settembre.

### Targhette nominative

In occasione dello stesso Rapporto federale, si è deciso di elaborare anche una proposta per una targhetta nominativa standard. L'UFPP ha quindi inviato ai Cantoni la sua raccomandazione in merito a colori, caratteri di stampa, designazione e realizzazione delle targhette nominative. Sono previste targhette grigie (o bianche) per i comandanti, grigie anche per le sezioni analisi della situazione, telematica, protezione ABC e protezione dei beni culturali, gialle per l'assistenza, arancioni per il sostegno, blu per il servizio sanitario e verdi per la logistica. Questa raccomandazione è stata elaborata nell'ambito della piattaforma del materiale. □

## CIRCOLARE

## Servizio volontario nella protezione civile

**UFPP. Ogni anno, diverse centinaia di persone entrano volontariamente nella protezione civile e sono quindi tenute a prestare servizio. Anche la nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) prevede questa possibilità. Una nuova circolare dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) definisce le direttive per il reclutamento.**

In linea di principio, la protezione civile è aperta a tutti. Secondo l'articolo 15 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), possono infatti prestare volontariamente servizio di protezione civile:

– gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile;

- gli uomini soggetti all'obbligo militare prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- le cittadine svizzere, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni;
- gli stranieri domiciliati in Svizzera, a partire dall'anno in cui compiono i 20 anni.

L'articolo 7 dell'Ordinanza sul reclutamento OREC prevede che le persone che desiderano assoggettarsi volontariamente al servizio di protezione civile devono presentare una domanda scritta all'Ufficio cantonale responsabile della protezione civile. I Cantoni decidono in merito all'ammissione dei volontari. Non vi è diritto all'ammissione. Il Cantone dichiara soggette all'obbligo di prestare servizio le persone la cui domanda è accolta. Le cittadine svizzere e gli stranieri vanno sottoposte

all'apprezzamento dell'idoneità al servizio. Ciò non vale invece per gli uomini prosciolti dal servizio di protezione civile, o dal servizio militare o civile che hanno già passato il reclutamento.

### Istruzione di base

Dopo essere stati dichiarati abili al servizio, le cittadine svizzere e gli stranieri vengono incorporati in una delle tre funzioni di base della protezione civile nel centro di reclutamento. Secondo l'articolo 33 della LPPC, essi devono seguire un'istruzione di base della durata di almeno due settimane e al massimo tre settimane (a seconda del Cantone) per diventare assistenti di stato maggiore, addetti all'assistenza o pionieri.

La LPPC prevede che le persone che prestano servizio volontario hanno gli stessi diritti e doveri delle persone tenute a prestare servizio. Eccezione: su relativa domanda, i volontari vengono prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di regola solo dopo aver prestato almeno tre anni di servizio. □